



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

BONUS EDILIZI: ULTIME NOVITA' E CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Gentile Cliente,

si comunica che l'Agenzia delle Entrate, con alcune FAQ pubblicate sul proprio sito e la circolare 16/E del 29 novembre 2021, ha fornito le prime indicazioni sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all'asseverazione per esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, come previsto dal D.L. n. 157/2021 (cd. decreto "Anti-frodi"), in materia di superbonus e bonus edilizi diversi.

▪ **Superbonus 110%: visto di conformità anche se detrazione fruita in dichiarazione**

Con riferimento al superbonus, l'Agenzia ha spiegato che l'obbligo del visto di conformità è stato esteso anche nel caso in cui bonus sia utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore di decreto "Anti-frodi".

Tale criterio temporale vale sia per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il "criterio di cassa", sia per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il "criterio di competenza".

Pertanto, non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all'anno 2020 indicate nel modello 730/2021 o modello Redditi 2021, anche se presentati dopo l'11 novembre 2021, e neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2020.

Il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730), ovvero quando sussiste il visto di conformità sull'intera dichiarazione già richiesto per altre circostanze.

Con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus, l'Agenzia delle Entrate chiarisce tra l'altro che l'obbligo di apposizione del visto di conformità e dell'asseverazione, introdotto dal D.L. n. 157/2021 non si applica ai contribuenti che, prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 157/2021) hanno:

- ricevuto le fatture da parte di un fornitore,
- assolto i relativi pagamenti

- esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche se la relativa comunicazione non è stata ancora inviata.

Con riferimento, invece, ai tecnici, viene chiarito che i professionisti abilitati alla verifica della congruità delle spese per gli interventi ammessi al Superbonus possono rilasciare per lo stesso tipo di intervento anche la nuova attestazione di congruità delle spese sostenute prevista dall'art. 1 del D.L. n. 157/2021.

▪ **L'asseverazione congruità delle spese "bonus edilizi"**

L'Agenzia delle Entrate, con le FAQ pubblicate sul proprio sito, ha fornito chiarimenti sul D.L. n. 157/2021 (decreto "Anti-frodi") che, come noto, ha esteso l'obbligo del visto di conformità a tutte le comunicazioni di opzione relative ai bonus edilizi.

In una delle risposte pubblicate l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in attesa dell'adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica relativo all'individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese, è possibile fare riferimento ai prezziari individuati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.

Inoltre, precisa ancora l'Agenzia, ai sensi dell'art. 119, comma 13-bis, del D.L. n. 34/2020 (decreto "Rilancio"), *"nelle more dell'adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi"*.

Attenzione

L'asseverazione dei professionisti tecnici, con riferimento ai bonus ordinari, in attesa della pubblicazione di un modello ad hoc, può essere redatta in forma libera con l'attestazione del tecnico della consapevolezza delle sanzioni di natura penale in presenza di dichiarazioni mendaci.

▪ **Bonus edilizi: aggiornati i software per la comunicazione delle opzioni**

Sono state aggiornate le procedure telematiche di comunicazione all'Agenzia Entrate delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, relative alle detrazioni per lavori edilizi diverse dal Superbonus al fine di consentire l'invio delle comunicazioni delle opzioni esercitate entro l'11 novembre 2021, per le quali non è richiesta l'apposizione del visto di conformità.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- **in relazione ai bonus edilizi, l'art. 1 del D.L. 11 novembre 2021, n. 157 (cd. decreto "Anti-frodi") impone, in caso di opzione, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione e l'asseverazione dei tecnici sulla congruità delle spese sostenute;**
- **la nuova regola si applica anche alle detrazioni diverse dal Superbonus;**

- la nuova regola si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2021);
- non sussiste tuttavia l'obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione e dell'asseverazione, in capo al contribuente in buona fede che ha ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti ed esercitato l'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, entro l'11 novembre 2021, anche se non ha ancora provveduto all'invio della comunicazione telematica all'Agenzia Entrate;
- la nuova regola non si applica alle comunicazioni delle opzioni inviate entro l'11 novembre 2021, relative alle detrazioni diverse dal Superbonus, per le quali l'Agenzia Entrate abbia rilasciato una ricevuta di accoglimento. Pertanto in tal caso non sono obbligatorie l'apposizione del visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese;
- i relativi crediti possono essere accettati, e nuovamente ceduti, senza chiedere il visto di conformità e l'asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l'11 novembre 2021, fatta salva la procedura di controllo preventivo e sospensione di cui all'art. 122-bis del D.L. n. 34/2020.

Allegati:

- *D.L. 11 novembre 2021, n. 157*
- *Agenzia delle Entrate - Circolare 29 novembre 2021, n. 16/E*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani